



Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS

FOCUS UPDATE

HOLDINGS: COSA CAMBIA E COSA FARE

settembre 2026

Il presente documento è destinato esclusivamente ai destinatari e non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli di informazione. Il suo scopo è quello di fornire una comprensione generale dei profili legali e non di fornire una consulenza legale specifica. Queste informazioni non costituiscono una guida completa e sono intese solo come una sintesi preliminare delle novità di periodo. Prima di procedere è necessario richiedere un'adeguata consulenza fiscale e legale. Le presenti informazioni sono state redatte da Belluzzo International Partners ("Belluzzo") al fine di fornire una panoramica sull'argomento in questione. I destinatari di questo documento in giurisdizioni diverse dall'Italia devono condurre ricerche indipendenti e osservare tutti i requisiti legali applicabili nelle loro giurisdizioni. In particolare, la distribuzione di questo documento in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge e, di conseguenza, i destinatari accettano di essere in grado di ricevere questo documento senza contravvenire ad alcun requisito di registrazione non soddisfatto o ad altre restrizioni legali nella giurisdizione in cui risiedono o conducono affari.

Il nostro Studio è più che lieto di dare seguito a qualsiasi questione trattata in questa Newsletter e di mettersi in contatto con voi e/o con il vostro consulente al fine di comprendere meglio il caso e di avviare una valutazione, che noi consigliamo. Belluzzo International Partners agisce in diverse giurisdizioni in base alle specifiche leggi locali. Troverete ulteriori informazioni sul nostro sito web.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza previa autorizzazione dell'editore.

PREMESSA

La **holding** resta uno strumento pienamente legittimo, previsto e per più versi incentivato dall'ordinamento, e continua a essere una soluzione più efficace per separare il livello proprietario da quello gestionale, disciplinare i rapporti tra rami familiari e accompagnare il passaggio generazionale. Nulla, nell'evoluzione normativa e di prassi degli ultimi mesi, ne mette in discussione la validità.

Recentemente, per una serie di commenti, alcuni impropri, sulla stampa specializzata e per una certa "aggressività" dell'Amministrazione, l'argomento "**holding**" è arrivato all'attenzione degli imprenditori e delle famiglie imprenditoriali.

L'Amministrazione finanziaria ha **avviato** verifiche mirate sul trattenimento degli utili trasferiti dalle società operative alle holding,

ipotizzando che il differimento della tassazione in capo ai soci persone fisiche, quando non sia meramente temporaneo, possa integrare un vantaggio fiscale indebito ex art. 10-*bis* della L. 27 luglio 2000, n. 212.¹ La prassi più recente ha peraltro già offerto significative aperture in senso favorevole al contribuente.

Le contestazioni realmente sostenibili si concentrano su un perimetro ristretto di situazioni, e alcune accortezze — in larga parte documentali e di *governance* — sono sufficienti a collocare la struttura al di fuori di quel perimetro.

Il presente Focus Update sintetizza lo stato del dibattito, individua le accortezze consigliate e si chiude con una valutazione complessiva.

Date le specificità, è consigliabile che ciascun cliente senta il proprio partner di riferimento

¹ Art. 89, comma 2, del TUIR, che esclude dalla base imponibile IRES il 95 per cento degli utili percepiti, a fronte della ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento ex art. 27, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Si segnala che le soglie introdotte dall'art. 1, commi da 51 a 55, della L. 30 dicembre 2025, n. 199 — partecipazione non inferiore al 5 per cento o di valore

fiscale non inferiore a 500.000 euro — sono state abrogate con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026 dall'art. 11 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, conv. L. 22 maggio 2026, n. 88: il regime è dunque integralmente ripristinato. Merita verifica la sola posizione di chi abbia deliberato distribuzioni tra gennaio e marzo 2026 applicando il regime poi soppresso.

in Studio, così da approcciare con il giusto metodo tale tema.

1. Lo stato dell'arte sugli accertamenti

La tesi accertativa muove dall'Atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025, che ha incluso tra i vantaggi fiscali rilevanti anche i differimenti di imposizione, purché non meramente temporanei,² e dalla base civilistica secondo cui la distribuzione ai soci costituirebbe il destino naturale dell'utile.³

Nelle verifiche in corso l'elemento sintomatico valorizzato è l'impiego degli utili in strumenti finanziari o assicurativi che anche il socio persona fisica avrebbe potuto sottoscrivere direttamente.

Occorre qui menzionare che la ricostruzione dell'Amministrazione, anche nei documenti di accertamento che lo Studio ha potuto

visionare, presenta tuttavia evidenti fragilità:

– nessuna norma tributaria impone la redistribuzione immediata al socio. In campo tributario, dove dobbiamo assumere un doppio binario tra soggetti Ires e società di capitali civilisticamente considerate, i “rimedi” sono in norme specifiche, come per esempio la cd CFC⁴ che tuttavia agisce in campo di fiscalità internazionale e prevede una attribuzione diretta, quando si verificano i presupposti.

– il meccanismo tributario nei flussi reddituali guarda al principio della doppia imposizione economica, riducendola fortemente proprio per i meccanismi di “participation exemption”⁵ associati ai flussi di dividendi. Il fatto che una holding riceva e non (ancora) distribuisca non crea e non ha mai creato problematiche tributarie. E' proprio qui che

² Atto di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2025 in materia di abuso del diritto, secondo cui tra i vantaggi fiscali rilevanti possono rientrare anche i differimenti di imposizione, «purché si tratti di un rinvio della tassazione sine die o significativamente posticipato, dunque non meramente temporaneo». Il medesimo Atto precisa che la natura indebita del vantaggio va in ogni caso verificata prima di poter considerare integrato uno dei requisiti dell'abuso, e impone di condurre tale verifica alla luce della *ratio* della norma applicata dal contribuente.

³ L'argomento è fondato sull'art. 2247 c.c., a mente del quale «con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili». Va peraltro osservato, con la dottrina che per prima ha proposto la tesi, che tale scopo non si traduce in un obbligo: i soci possono sempre destinare gli utili al reinvestimento e al rafforzamento patrimoniale della società, scelte che l'ordinamento favorisce.

⁴

⁵

l'Amministrazione incide, assumendo il principio civilistico dell'art. 2247 come "dovere" di distribuire i dividendi ai soci.

Si noti che il differimento sarebbe conseguibile anche senza holding, semplicemente accantonando l'utile nella società operativa. L'Amministrazione sta cercando in via interpretativa di "imporre" la distribuzione della liquidità in eccesso rispetto a quanto necessario per i piani industriali e finanziari?

– anche dando spazio all'interpretazione dell'Ade, occorre notare come la contestazione arriva in periodo piuttosto ravvicinato (ad es dopo due anni dal conferimento) e quindi rende fortemente debole la pretesa che il differimento sia "sine die".⁶

⁶ Rispetto a flussi percepiti in annualità recentissime — nelle verifiche in corso si riscontrano contestazioni riferite al 2024, al 2025 e alla stessa annualità in corso — non è per definizione decorso alcun orizzonte temporale che consenta di apprezzare un differimento non meramente temporaneo nel senso indicato dall'Atto di indirizzo.

⁷ La holding che esercita direzione e coordinamento svolge, sia pure indirettamente, la medesima attività

2. Il vero discrimine: direzione e coordinamento + governance

Il punto centrale è la **funzione della holding**.

Le holding "statiche", "dinamiche", "industriali" e/o "finanziarie" rispondono a logiche tributarie che sembrano, per lo meno dai documenti consultati, estranee ai ragionamenti dell'Amministrazione.

Dove la holding esercita **direzione e coordinamento sulle partecipate**, il trasferimento degli utili a suo favore non costituisce una decisione di distribuzione ai soci per finalità di divisione, e il loro trattenimento non è distinguibile dal trattenimento operato dalla società che li ha prodotti.⁷

E' importante che il tutto sia corredato dalle buone pratiche e da un **piano industriale e finanziario "di gruppo"**, connotato da regole di

economica esercitata dalle società soggette alla sua direzione: gli utili trasferiti a suo favore non possono perciò considerarsi «prelevati» rispetto al perimetro soggettivo di esercizio dell'attività economica che li ha generati, e il loro successivo trattenimento è equiparabile al trattenimento da parte della partecipata stessa.

governo che sono normalmente centrali quando si decide di costituire una holding. Che sia per ragioni di **governance verticale**, attraverso le generazioni, o **orizzontale**, all'interno della generazione, **la holding ha funzioni extra tributarie rilevanti**.

Ne discende l'accortezza principale, ed è di semplice attuazione: **effettuare e documentare attività di direzione e coordinamento**, con gli adempimenti pubblicitari e motivazionali già previsti dal codice civile⁸, nonché **di reinvestimento attivi degli utili**. Tali presidi, oltre a motivate esigenze di governance e/o di passaggio generazionale, sono idonee a collocare le holding al di fuori del perimetro della contestazione.

3. Il perimetro delle situazioni esposte a contestazioni

È utile **circoscrivere il rischio**, perché ciò consente di assicurare la larga maggioranza dei clienti. Non sono esposte le holding che investono e dismettono partecipazioni, né quelle che impiegano la liquidità in beni destinati a produrre reddito. **Le situazioni maggiormente critiche sembrerebbero due:**

- la società che destina gli utili **esclusivamente a operazioni di mera tesoreria**, senza alcun impiego economico;⁹ e
- quella in cui i beni sociali sono destinati al godimento personale dei soci o vi è commistione tra patrimonio sociale e personale.¹⁰

⁸ Iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese e indicazione negli atti e nella corrispondenza a norma dell'art. 2497-bis c.c.; motivazione analitica delle decisioni delle controllate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-ter c.c.

⁹ La dottrina più avvertita ha osservato che l'Amministrazione erra quando ipotizza l'abuso in relazione a holding che evidenziano dinamiche di investimento e dismissione in una pluralità di partecipazioni, o che impiegano gli utili in beni mobili o immobili da mettere a reddito secondo una logica di

gestione patrimoniale: in entrambi i casi l'utilizzo dello strumento societario è coerente con la sua funzione. Il caso limite è quello della società unipersonale utilizzata come mero «parcheggio» di dividendi, con destinazione della liquidità a sole operazioni di tesoreria (*time deposit*, prodotti finanziari), senza alcun impiego in attività economiche.

¹⁰ Si tratta del profilo dell'interposizione ex art. 37, comma 3, del d.P.R. 600/1973, distinto e più insidioso dell'abuso, poiché non gode delle garanzie procedurali dell'art. 10-bis, commi 6 e 8, né dell'irrelevanza penale del comma 13.

4. Recenti posizioni di prassi

Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026 l'Agenzia ha escluso l'abuso in un'operazione di conferimento prospettata anche in previsione della distribuzione di dividendi alla holding e del rimborso di finanziamenti soci,¹¹ valorizzando le finalità di dotazione della liquidità per nuovi investimenti, di accesso al credito e di mantenimento unitario del pacchetto di maggioranza in funzione successoria. Il flusso di risorse dalla holding verso il socio non è dunque per sé patologico, purché resti residuale e successivo rispetto all'impiego economico della liquidità.¹²

Sul fronte successorio, la risposta n. 152 del 31 luglio 2026 ha chiarito che il conferimento

in holding di quote ricevute in donazione, e la successiva cessione di una partecipazione di minoranza, non fanno decadere l'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990, purché il beneficiario conservi il controllo, anche indiretto, per il residuo periodo quinquennale;¹³ si apre così uno spazio di riorganizzazione infra-quinquennale che sino a ieri veniva prudenzialmente escluso.

Va infine segnalato, in senso favorevole, il **correttivo Omnibus**¹⁴, che ha introdotto una soglia quantitativa rilevante per le cd "holding finanziarie". Le società operative del gruppo che concedono finanziamenti infragruppo, garanzie o servizi di *cash pooling* in misura marginale escono così dal rischio di una

¹¹ Risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, in tema di regime «a realizzo controllato» e valutazione antiabuso, apporto di partecipazioni a patrimonio netto e restituzione di finanziamenti. La risposta conferma altresì, rispetto alla precedente n. 9 del 20 gennaio 2026, che non occorre che il conferente sia socio unico anche della società conferita, essendo sufficiente che la conferitaria, già interamente partecipata dal conferente, acquisisca il controllo della conferita ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. Nella medesima direzione la risposta n. 161 del 14 agosto 2026, in caso di pluralità di soci conferenti.

¹² Il giudizio di non abusività è espressamente subordinato alla condizione che il conferimento sia seguito dall'impiego delle risorse rivenienti dai dividendi nell'effettivo esercizio di un'attività

imprenditoriale, non dovendo l'operazione risultare preordinata a indirizzare la liquidità alla restituzione dei finanziamenti soci in luogo della distribuzione di dividendi. La condizione si pone in linea di continuità con la risposta n. 215 del 2022, che già subordinava la non abusività all'«impiego attivo ed efficace» delle risorse provenienti dalla società conferita.

¹³ Risposta a interpello n. 152 del 31 luglio 2026: la condizione da rispettare nel quinquennio non consiste nel mantenimento della titolarità di tutte le partecipazioni ricevute in esenzione, bensì nella conservazione della posizione di controllo, diretto o per il tramite della holding. Non assume perciò rilievo decisivo l'individuazione delle singole quote cedute secondo il criterio FIFO o LIFO.

¹⁴

qualificazione indesiderata, con i relativi riflessi ai fini IRAP.¹⁵

5. In sintesi

La holding è uno strumento "attenzionato" dall'Amministrazione. Abbiamo già avuto in passato questa situazione, per esempio guardando ai trusts (circa 10 anni fa).

Le **contestazioni sostenibili per le holding** sembrano riguardare un perimetro circoscritto — la società che si limita a parcheggiare dividendi, o che si sostituisce al socio nel godimento dei beni — e la prassi del 2026 si è mossa, su più fronti, in senso favorevole al contribuente, consentendo di acquisire forza negli argomenti di difesa e per controbattere alle posizioni dell'Ade.

Non vi è tuttavia dubbio che sia utile ed opportuno verificare con il partner dello

Studio di fiducia la situazione. Una sorta di manutenzione ordinaria o straordinaria che consenta di acquisire maggiore tranquillità rispetto a questo nuovo corso dell'Amministrazione.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, anche ai fini di una più compiuta disamina delle novità descritte nel presente Focus Update.

¹⁵ D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (S.O. n. 30 alla G.U. n. 185 dell'11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026), art. 5, comma 1, lettera g), che inserisce l'inciso «in via esclusiva o prevalente» nell'art. 162-bis, comma 1, lettera c), numero 2), del TUIR e introduce un nuovo comma 3-bis, per il quale la prevalenza sussiste quando i ricavi e altri proventi derivanti dalle attività finanziarie non nei confronti del pubblico di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. 2 aprile 2015, n. 53 superano il 50 per cento dei ricavi e proventi complessivi. Per le holding industriali propriamente dette, di cui al numero 1), resta fermo il solo *asset test* del comma 3;

l'intervento non incide sul perimetro del realizzo controllato, poiché l'art. 177, comma 2-ter, rinvia alle lettere b) o c), numero 1). Le novità si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e il test va effettuato anno per anno. Identiche modifiche sono state apportate all'art. 161 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, applicabile dal 1° gennaio 2027.

IL NOSTRO STUDIO

Il nostro Studio è classificato nelle principali guide professionali internazionali del settore (Legal 500, Chambers and Partners, ITR World Tax).

Attraverso specifici Focus Teams, svolgiamo una costante attività di ricerca negli ambiti **Wealth, Law, Tax, Finance**, collaborando con Università, Istituti di ricerca, Think Tank e Focus Panel con pubblicazioni, eventi e un ruolo attivo in Italia, Regno Unito e nei vari Paesi dove abbiamo le nostre sedi o Desk Internazionali.

Siamo organizzati come **one Firm** che opera all'interno di specifiche giurisdizioni, il che ci rende quale scelta naturale per attività di consulenza, sovente a carattere cross-border, dove combiniamo la nostra esperienza di consulenza ai clienti con le nostre qualifiche professionali di *avvocati, solicitors, barristers, tax attorneys, commercialisti, chartered accountants and wealth planners*.

Indipendenti, Internazionali, Multidisciplinari

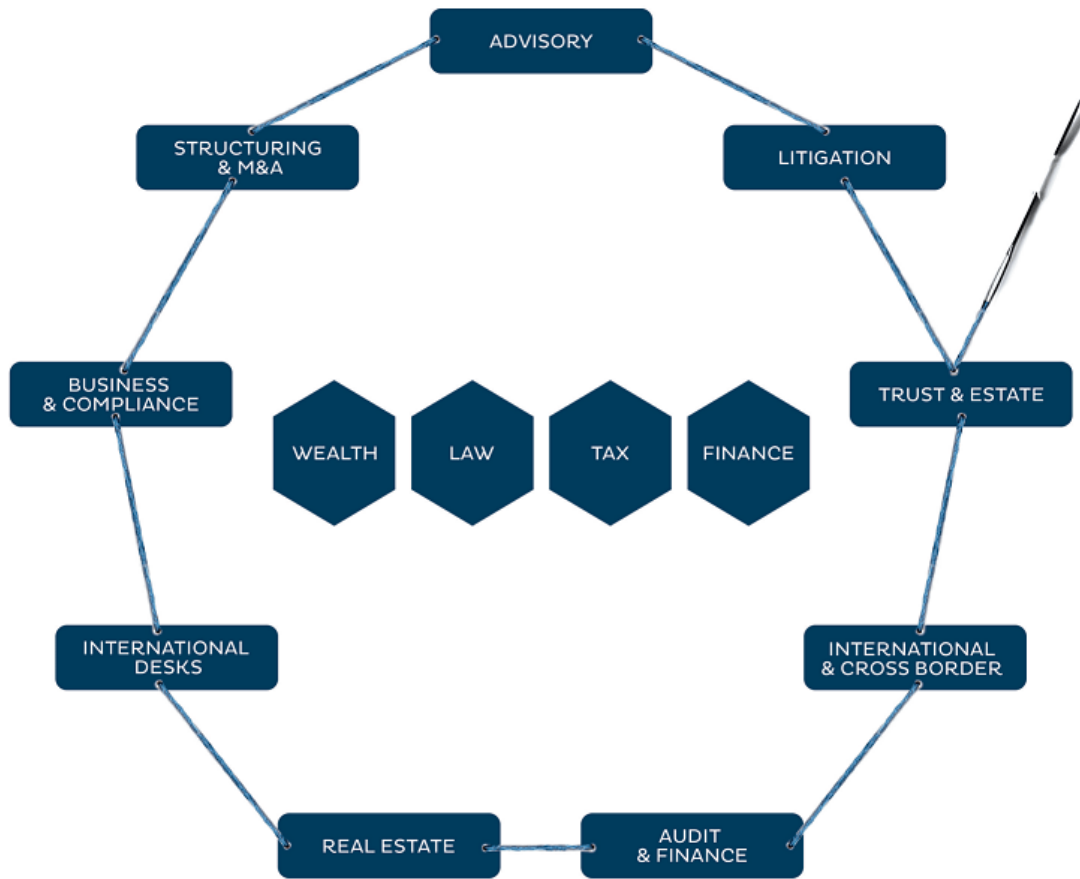
Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito web: www.belluzzo.net

I NOSTRI DIPARTIMENTI

La struttura dello Studio si articola in dipartimenti specialistici che operano in modo integrato, con competenze giuridiche e fiscali trasversali alle diverse giurisdizioni. Ogni dipartimento combina esperienza internazionale, approccio multidisciplinare e capacità di supportare clienti privati, imprese e gruppi multinazionali in scenari complessi, garantendo continuità, qualità e visione globale.

I nostri dipartimenti:

- **Pianificazione Patrimoniale & Governance / Wealth Planning & Governance**
- **Operazioni Straordinarie & Transaction Services/ Extraordinary Transactions**
- **Internazionalizzazione / Cross-border & International**
- **Legale Contrattuale e Societario / Corporate & Commercial**
- **Consulenza Tributaria e Contenzioso / Tax Advisory, Compliance & Litigation**
- **Contenzioso Legale / Litigation**
- **Adempimenti Amministrativi e Tributarî/ Business & Compliance**
- **Service & Solutions**



VERONA Vicolo Pietrone, 1/B | MILANO Via Andegari, 4 | LONDON 38, Craven Street
SINGAPORE 101 Cecil Street #14-12 | LUGANO Via Nassa, 60 | ROMA Viale Regina Margherita, 294
ABU DHABI Floor 37, Sky Tower, Shams Abu Dhabi, Al Reem Island

